




COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO DI CAMERA E SENATO

Disegno di legge di Bilancio per il 2021

Audizione del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Ringraziamo anzitutto il Presidente e tutti i Commissari per questa convocazione in audizione sul disegno di legge di bilancio per il 2021, il cui iter di approvazione si avvia in un contesto che non ha precedenti.

Da un lato, l'accavallarsi dei decreti con le misure di ristoro per le attività economiche penalizzate dalle restrizioni rese necessarie dalla seconda ondata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; dall'altro le attese per le centinaia di miliardi, parte dei quali a fondo perduto, che arriveranno dall'Europa tra il 2021 e il 2026, nell'ambito del Next Generation EU, ma di cui ancora non vi è piena certezza giuridica, a causa di resistenze, sopravvenute e in parte strumentali, di alcuni Paesi europei.

Da questo punto di vista, sarebbe stato forse meglio per l'Italia se il forte ampliamento del Temporary Framework della Commissione europea sugli aiuti di Stato compatibili con i Trattati, sponsorizzato in particolar modo dalla Germania, fosse stato legato a doppio mandato al via libera definitivo del piano di aiuti imperniato sul Recovery Fund.

È infatti evidente che per Paesi con maggiori spazi fiscali a livello nazionale, come la Germania, avere maggiore agibilità sul fronte degli aiuti di Stato, che può concedere con risorse proprie alle imprese tedesche, la vera priorità era questa; almeno quanto, per Paesi come l'Italia, con

spazi d'azione mediante risorse proprie più limitati, la vera priorità era e resta il piano di aiuti europei.

È importante che questa vicenda lascia almeno la consapevolezza di quanto le regole che limitano gli aiuti di Stato costituiscano una forma di protezione e non un vincolo per i Paesi UE con minori spazi di bilancio a livello nazionale, tra cui l'Italia; almeno quanto costituiscono effettivamente un vincolo, più che una forma di protezione per i Paesi UE con maggiori spazi di bilancio a livello nazionale, tra cui la Germania.

Una consapevolezza su cui andrebbero opportunamente calibrate le strategie negoziali del nostro Paese in sede europea.

Riteniamo comunque corretta la scelta di tenere separato il disegno di legge di bilancio dalle misure di aiuto immediato, affidate ad appositi decreti, perché alla legge di bilancio va affidato il compito di traghettare il Paese in un 2021 che sarà auspicabilmente di transizione e di impostare già da ora le misure di sostegno ad un più veloce rimbalzo dell'economia e alla sua successiva crescita.

Resta ovviamente lo sconcerto per il susseguirsi di decreti su quel fronte di aiuti immediati, posto che, mentre lo scorso marzo il Paese era stato colto del tutto impreparato, questo autunno era lecito aspettarsi che nei mesi di tregua estiva il Governo avesse elaborato un quadro organico e organizzato di norme – potremmo chiamarlo una sorta di Temporary Framework

italiano – da attivare in parallelo all’eventuale attivazione di nuove restrizioni.

Questa totale mancanza di pianificazione normativa contribuisce non poco a rendere ancora più complicata una situazione che, anche con la migliore delle pianificazioni, sarebbe comunque stata molto complessa da gestire.

Spiace dirlo, ma, con pochissima lungimiranza, abbiamo contribuito a trasformare una fase normativa comunque complessa in una fase normativa addirittura delirante; e nessuno più dei professionisti, che si occupano di assistere cittadini e imprese nel rapportarsi ad essa, è in grado di rendersene conto.

Forse gli unici in grado di comprenderlo in egual modo sono proprio i parlamentari delle commissioni finanze e bilancio, i quali vedono sfrecciare, uno via l’altro, provvedimenti complessi, spesso senza avere il tempo di poterli adeguatamente analizzare.

Tutto ciò premesso, formuliamo di seguito le nostre considerazioni sulle parti del disegno di legge di bilancio che più direttamente afferiscono alle competenze professionali economico-giuridiche e al lavoro di tutti i giorni dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Per quanto concerne le misure del Titolo II dell'articolato del disegno di legge, dedicato alla “riduzione della pressione fiscale e contributiva”, rileviamo anzitutto che le risorse messe a disposizione della riforma del sistema fiscale, rinviata al 2022, sono nella sostanza 2,5 miliardi di euro per l'anno 2022 e 1,5 miliardi di euro a regime a decorrere dal 2023.

Degli 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e 7 miliardi di euro a regime dall'anno 2023, 5,5 miliardi sono infatti destinati alla riforma dell'assegno universale alla famiglia, al cui servizio vengono attribuiti 3 miliardi anche per l'anno 2021, presumibilmente nell'ottica di un avvio della riforma a partire dalla metà dell'anno 2021.

Tanto quanto è vera e sostanziale la riforma del cosiddetto “assegno unico per i figli” – sulla quale esprimiamo per altro vivo apprezzamento, perché supera l'assoluta inadeguatezza dello strumento delle detrazioni IRPEF decrescenti per figli a carico e punta a superare l'odiosa e incivile discriminazione tutt'oggi esistente, tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, rispetto allo strumento degli assegni familiari – altrettanto suscita perplessità una asserita “riforma del sistema fiscale”, inserita sotto il cappello di norme per la “riduzione della pressione fiscale”, non di norme per la “semplificazione del sistema fiscale”, cui vengono destinate a regime risorse nell'ordine di 1,5 miliardi di euro.

Per capire la sostanziale inconsistenza di un simile stanziamento, rispetto ad un obiettivo di riforma dell'intero sistema fiscale, nemmeno di un suo

specifico ambito soltanto, come ad esempio le imposte dirette o le imposte indirette, basti pensare che la Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio quantifica una somma doppia, ossia 3 miliardi di euro, già solo per mettere a regime la cosiddetta “detrazione aggiuntiva di lavoro dipendente”, che parte da 1.200 euro in corrispondenza di 28.000 euro di reddito imponibile e si azzerava in corrispondenza di 40.000 euro di reddito imponibile.

Con 1,5 miliardi di euro a regime si riuscirebbe a coprire solo metà di questa singola misura, figuriamoci impostare una riforma generale del sistema fiscale, o anche solo dell’IRPEF, finalizzata alla riduzione della pressione fiscale.

Per altro, la scelta di investire in questa fase storica ulteriori 3 miliardi di euro a regime per ridurre la pressione fiscale sui contribuenti con redditi da 28.000 a 40.000 euro, ma soltanto se titolari di redditi di lavoro dipendente, contribuisce ulteriormente ad allontanare la possibilità di un riordino complessivo dell’IRPEF nel segno di una equità non soltanto verticale, ma anche orizzontale della curva della progressività.

Si è parlato tanto di aliquota continua alla tedesca con unica curva della progressività per tutti, ma poi si continua con la divaricazione delle curve della progressività tra dipendenti, pensionati e autonomi.

Stando così le cose, suggeriamo di utilizzare le ridottissime risorse accantonate per la “riforma del sistema fiscale” al fine di potenziare la disciplina della flat tax delle partite IVA individuali, non tanto sul versante del tetto massimo di fatturato, quanto sul versante della possibilità di avvalersene anche in caso di esercizio dell’attività in forma associata, posto che l’aggregazione è qualcosa che deve essere stimolato anche a livello di micro-attività, non soltanto a livello di attività maggiori (come questo disegno di legge di bilancio si preoccupa di fare all’articolo 39).

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE CONTRIBUTIVA

Nell’apprezzare poi gli incentivi di natura contributiva all’assunzione di giovani e donne, vorremmo richiamare l’attenzione della Commissione sull’articolo 7 in materia di esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico.

Attualmente, i cosiddetti “collaboratori sportivi” conseguono redditi diversi che, fino a 10.000 euro, sono esenti da IRPEF e, per la parte eccedente, sono imponibili IRPEF.

Sul versante previdenziale, i rapporti di collaborazione sportiva che originano questi redditi sono esclusi dall’obbligo di contribuzione.

L’articolo 7 del disegno di legge di bilancio stanziava 50 milioni per il 2021 e 50 milioni per il 2022 per finanziare l’esonero, anche parziale, del

versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali e delle associazioni e società sportive dilettantistiche relativamente alle collaborazioni sportive con atleti, tecnici, istruttori, preparatori atletici, eccetera.

Perché, se queste collaborazioni sono ad oggi escluse a monte da obblighi di contribuzione previdenziale?

La risposta sta nell'incipit dell'articolo: *“al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo in fase di prima applicazione”*.

L'intenzione del Ministro dello Sport è infatti quella di attuare una riforma che preveda, tra le altre cose, la trasformazione dei rapporti di collaborazione sportiva delle associazioni e società sportive dilettantistiche in rapporti di lavoro soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria e l'articolo 7, nello stanziare risorse destinate a un breve esonero parziale di un obbligo non ancora introdotto, legittima implicitamente la volontà politica di introdurre quest'obbligo.

Tutti i commercialisti che assistono le associazioni e le società sportive dilettantistiche nei loro adempimenti fiscali e previdenziali, spesso pro bono o con compensi comunque minimi, per aiutare queste realtà sempre a corto di disponibilità di bilancio, sanno perfettamente quanto l'introduzione di questo obbligo contributivo possa seriamente

pregiudicare aggravare l'equilibrio finanziario delle associazioni, se saranno loro a farsene carico lasciando i collaboratori sportivi indenni dal punto di vista del netto percepito; oppure quanto inciderà sul netto da questi ultimi percepito, se dovranno farsene carico loro nell'invarianza del compenso lordo che l'associazione è in grado di riconoscergli per la loro collaborazione.

Quello delle collaborazioni sportive nello sport dilettantistico è un mondo assai più simile a quello del volontariato retribuito che non a quello dei rapporti di lavoro professionali, ivi compreso quando il soggetto che presta la collaborazione è in possesso di titoli abilitativi per l'insegnamento della pratica sportiva ai ragazzi.

Questa operazione volta a gravare le collaborazioni sportive di obblighi di natura contributiva, sino ad oggi giustamente esclusi, in parallelo alla speciale disciplina fiscale per esse prevista, ricorda molto da vicino l'operazione fatta a metà anni '90, quando furono create le gestioni separate dell'INPS per i lavoratori autonomi, non tanto con la finalità di assicurare una pensione nel lontano futuro a quei lavoratori, quanto con la finalità di assicurare da subito all'INPS l'incasso dei relativi contributi, con conseguente beneficio per le entrate correnti dello Stato.

Va assolutamente scongiurato un bis di quell'esperienza e deve essere chiaro che, approvando questa norma, si aprono invece le porte alla sua

ripetizione, con grave danno per il settore dello sport dilettantistico, sia lato associazioni che lato collaboratori.

Per altro è lecito chiedersi quale sia l'esigenza di stanziare risorse per consentire esoneri parziali a fronte di norme che introducono nuovi obblighi (e, per il bilancio dello Stato, nuove entrate), ma che ancora non sono state introdotte.

È del tutto evidente che basterebbe e avanzerebbe prevedere le parziali esclusioni transitorie direttamente in sede di approvazione delle norme che introducono i nuovi obblighi a regime.

È quindi del pari evidente la finalità puramente strumentale di questa norma a creare una situazione di “fatto compiuto” rispetto all'iter ancora in corso di approvazione delle norme con le quali il Governo vorrebbe introdurre i nuovi obblighi.

FONDO ROTATIVO NEXT GENERATION EU

L'articolo 184 del disegno di legge di bilancio istituisce un “Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia” con una dotazione di 34.775 milioni di euro per il 2021, 41.305 milioni di euro per l'anno 2022 e 44.573 milioni di euro per l'anno 2023.

È il fondo in cui, da un lato, affluiranno i contributi a fondo perduto e i prestiti europei e, dall'altro, verranno prelevate le risorse per la copertura finanziaria delle misure che accederanno al programma (fermo restando che la copertura in termini non solo di fabbisogno, ma anche di indebitamento potrà essere assicurata solo dalla sezione di quel fondo in cui affluiranno i contributi a fondo perduto).

La Relazione tecnica specifica che si tratta di anticipazioni attese nel triennio pari a 104.471 milioni di euro a titolo di Recovery and Resilience Facility Fund, a 14.700 milioni di euro a titolo di React-EU Fund e a ulteriori 1.982 milioni di euro per gli altri programmi “minori” del Next Generation EU.

Sul punto, va anzitutto rilevato che la sommatoria degli accantonamenti annuali riportati in norma ($34.775 + 41.305 + 44.573 = 120.653$) non coincidono con il dettaglio dei medesimi fornito dalla Relazione tecnica ($104.471 + 14.700 + 1.982 = 121.153$): c'è una differenza di 500 milioni di euro che andrebbe chiarita.

Più ancora sarebbe opportuno avere delucidazioni in merito ai cambiamenti, nei negoziati in corso a livello europeo, che hanno consentito di elevare sino a 34.775 milioni di euro la previsione di incasso nel 2021 dei contributi a fondo perduto e dei prestiti europei del NGEU, rispetto a una stima che nel Documento Programmatico di Bilancio che era stata fatta nell'ordine di 25.000 milioni di euro.

La dinamica dei negoziati a livello europeo sembra infatti andare nel senso di un allungamento dei tempi, piuttosto che di una accelerazione tale da consentire un miglioramento del 50% delle precedenti previsioni di incasso nell'anno 2021.

Sicuramente vi potranno essere delle valide spiegazioni, ma, considerata la rilevanza di questa partita di bilancio, oltre che la sua peculiarità e straordinarietà, appare opportuno che vengano esplicitate nel dettaglio.

MISURE ESSENZIALI PER LA TENUTA E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

Come già accennato, troviamo corretta la separazione tra misure di aiuto immediato, affidate ad appositi decreti, e misure di transizione e ripartenza con un'ottica di breve, ma non brevissimo periodo, affidate alla legge di bilancio.

Tra queste, gli assi portanti sono:

- il sostegno al settore dell'edilizia, con un indirizzo però di riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio esistente;
- il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso il sistema creditizio;
- il sostegno alla adeguata patrimonializzazione delle imprese;
- il sostegno agli investimenti privati delle imprese, con particolare attenzione a quelli innovativi;

-
- il sostegno ai processi di aggregazione tra imprese.

Tutte queste misure sono formalmente presenti nel disegno di legge di bilancio, ma senza che tale forma sia accompagnata dalla necessaria consistenza sostanziale.

Nel Documento Programmatico di Bilancio 2021, il Governo stima di incassare tra il 2021 e il 2026 sovvenzioni UE a fondo perduto per complessivi 65,4 miliardi di euro e nell'articolo 184 del disegno di legge di bilancio si procede al loro stanziamento, unitamente ai “meri” prestiti europei, in un apposito fondo rotativo di cui si è detto in precedenza.

Le sovvenzioni *“andranno ad aumentare la spesa per investimenti pubblici, il sostegno agli investimenti privati e le spese per ricerca, innovazione, digitalizzazione, formazione ed istruzione”* (pagina 10 del DPB 2021).

Una fetta rilevante – a nostro avviso, preponderante – deve essere dedicata al sostegno degli investimenti privati, nelle diverse forme del sostegno al rinnovo energetico e sismico del patrimonio edilizio esistente, degli investimenti in beni strumentali nuovi e innovativi, nonché degli investimenti nel capitale e nei processi di aggregazione delle imprese.

Anche perché, come è noto, sul lato della spesa per investimenti pubblici, il problema principale non è mai stato quello di non avere le risorse per effettuarli, ma quello di riuscire a spendere le risorse disponibili.

SUPERBONUS INTERVENTI EDILIZI

Gli articoli 12 e 13 del disegno di legge di bilancio prorogano al 31 dicembre 2021 tutti i termini delle detrazioni “edilizie” in scadenza al 31 dicembre 2020.

Si tratta, in particolare:

- del potenziamento dal 36% al 50% (di percentuale di detrazione) e da 48.000 euro a 96.000 (di tetto massimo di spese ammesse) per quel che concerne la detrazione IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio;
- dell’ecobonus su singole unità immobiliari;
- del bonus facciate;
- del bonus mobili collegato alle ristrutturazioni;
- del bonus verde.

Il vero nodo, che sarebbe stato opportuno affrontare già in questa legge di bilancio, è però quello delle detrazioni “edilizie” in scadenza al 31 dicembre 2021: il superbonus, nonché l’ecobonus e il sismabonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali.

Fonti del Governo hanno già espresso la volontà di prorogare oltre il 31 dicembre 2021 questi strumenti, ma nel disegno di legge di bilancio non ve ne è traccia, nonostante sarebbe stato possibile procedervi, ponendo a copertura il fondo di cui all'articolo 184, esattamente come si è fatto con riguardo alle misure recate dall'articolo 185, in materia di credito d'imposta per l'acquisto per beni strumentali nuovi (cosiddetta "Transizione 4.0").

L'invito è quello di dare seguito alle intenzioni e disporre una proroga dell'intero pacchetto riguardante gli interventi di efficienza energetica e di miglioramento sismico su edifici esistenti, rappresentato da superbonus, ecobonus e sismabonus, fino almeno al 31 dicembre 2024.

Un orizzonte temporale più ampio non determinerà un rallentamento nella corsa all'effettuazione dei lavori agevolati, ma anzi una rinnovata determinazione nel procedervi, avviando da subito i relativi iter amministrativi, nella tranquillità di non rischiare, con riguardo alle operazioni più complesse, di trovarsi a sfiorare il termine ultimo e perdere in tutto o in parte l'agevolazione.

Resta ben inteso che la proroga deve comprendere, in parallelo, la possibilità di fruire delle agevolazioni mediante l'esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di imposta, di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio, attualmente possibili solo con riguardo alle spese sostenute nel 2020 o nel 2021.

SUPERBONUS CAPITALIZZAZIONE IMPRESE

La capitalizzazione del sistema delle imprese costituisce un obiettivo primario per le imprese e per i suoi creditori, tra i quali, seppure indirettamente, è ormai molto forte il ruolo dello Stato, quale garante di ultima istanza verso il settore bancario, per gli ingenti prestiti che sono stati rilasciati con garanzia statale.

Un piano di incentivi alla ricapitalizzazione delle imprese, mediante le sovvenzioni UE, costituisce dunque il modo migliore per attuare una scelta win-win privato-pubblico, perché rafforza la solidità delle imprese e la loro capacità di rimborso dell'indebitamento, evitando al contempo allo Stato di dover intervenire con risorse proprie a copertura delle garanzie che verrebbero attivate dal sistema bancario nel caso in cui le imprese debentrici non fossero in grado di onorare i propri debiti.

Per funzionare, il meccanismo deve però essere estremamente semplice e l'incentivo estremamente premiante, come dimostra lo scarso appeal di strumenti simili recentemente introdotti, ma straordinariamente complessi e non sufficientemente premianti.

L'incentivo introdotto con l'articolo 26 del Decreto Rilancio e gli ulteriori ritocchi, che vengono ad esso apportati con l'articolo 42 della presente legge di bilancio, costituiscono, lasciatecelo dire, acqua fresca.

Sono poco incisivi e, cosa non secondaria, sono estremamente complicati e pieni di eccezioni e di eccezioni alle eccezioni, secondo un triste modello normativo che avevamo sperimentato anche in occasione della surreale “mini-IRES” (fortunatamente eliminata e mai concretamente applicata) e che francamente speravamo di non rivedere più.

Quello che serve è un vero e proprio “superbonus della ricapitalizzazione delle imprese”, tale per cui, per ogni euro di aumento di capitale viene riconosciuto un euro di contributo pubblico (da appostare in una riserva di patrimonio netto non distribuibile), nella forma di credito di imposta cedibile a terzi, ivi comprese banche e istituti di credito (su modello superbonus edilizio).

Unici accorgimenti, in un meccanismo normativo che deve essere il più lineare e semplice possibile, sarebbero quelli volti ad evitare “effetti moltiplicativi fittizi” nelle catene partecipative, prevedendo che una società, la quale abbia fruito del superbonus ricapitalizzazioni, se ricapitalizza una propria partecipata, attribuisce a quest’ultima un superbonus del 100% solo per la parte di apporto di capitale eventualmente eccedente l’aumento di capitale che è stato agevolato in capo ad essa.

Eventualmente, per concentrare maggiormente le risorse (mantenendo elevato e quindi “irripiutabile” l’occasione di cogliere l’incentivo), si potrebbe prevedere una limitazione della platea soggettiva alle sole

imprese che, nel 2020, rispetto al 2019, hanno avuto un calo di fatturato oltre una determinata soglia e hanno registrato un aumento del rapporto capitale di debito / mezzi propri superiore a una determinata soglia (fermo restando che non devono avere un rapporto deteriorato al punto da rientrare nella nozione comunitaria di società già in difficoltà).

Sarebbe il modo migliore di investire una parte cospicua delle sovvenzioni a fondo perduto UE: lo Stato si tutelerebbe rispetto alle esposizioni che ha come garante, le imprese reggerebbero nei prossimi anni la sfida della ripartenza e del contemporaneo pagamento dei debiti contratti per sopravvivere nella fase di massima difficoltà e, alla fine del periodo di rimborso dei prestiti garantiti, avremmo uno Stato con meno deficit e debito di quello che altrimenti avrebbe e imprese più capitalizzate di quello che altrimenti sarebbero.

CREDITI DI IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI

L'articolo 185 del disegno di legge di bilancio rilancia giustamente il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Abbiamo altresì apprezzato – e ne diamo volentieri atto – che il Governo abbia da subito previsto che l'incentivo si applichi alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

È però necessario valutare anche in relazione a questa misura il potenziamento significativo della intensità dell'aiuto, rispetto alle misure già riconosciute in passato relativamente ad esso.

Non siamo in condizioni di business as usual e non è possibile pensare di introdurre agevolazioni as usual.

Se si resta fedeli a un impianto volto a privilegiare gli incentivi agli investimenti al settore privato, in termini di utilizzo delle sovvenzioni a fondo perduto UE, c'è ampio spazio per aumentare l'attuale stanziamento di 1 miliardo sul 2021 e 1 miliardo sul 2022, senza togliere spazio alla proroga del superbonus edilizio e all'introduzione di superbonus capitalizzazione imprese e aggregazione imprese.

SUPERBONUS AGGREGAZIONE IMPRESE

L'articolo 39 del disegno di legge di bilancio introduce un corretto incentivo fiscale alle aggregazioni aziendali basato sulla trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate correlate a perdite.

Dopo un anno drammatico come il 2019, è un'idea corretta che deve essere però adeguatamente valorizzata, senza tirare il solito freno a mano.

Prevedere che l'agevolazione possa essere fruita solo in cambio del versamento all'Erario di un importo pari al 25% di quelle stesse attività, depotenzia in partenza l'istituto.

Quanto meno per i processi di aggregazioni delle PMI, questo tipo di "pizzo" sull'incentivo andrebbe eliminato.

MORATORIE BANCARIE E RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO

Le moratorie dei rientri dai finanziamenti bancari costituiscono senza dubbio strumenti più che opportuni nel breve periodo e la loro proroga, fino al superamento della fase acuta della crisi, costituisce una scelta corretta.

Da questo punto di vista, il prolungamento delle moratorie bancarie, di cui all'articolo 56 del Decreto Cura Italia, sino al 30 giugno 2021, è senz'altro apprezzabile.

È però necessario iniziare a impostare sin d'ora una "fase 2", ossia una fase successiva a quella delle moratorie, al fine di dare già adesso autentica prospettiva alle imprese.

È infatti essenziale che, dopo la fase delle moratorie, sia dato spazio a una fase in cui banche e imprese possano concordare ristrutturazioni dei piani di rientro dei finanziamenti, che, con il termine delle moratorie, tornano a

decorrere, senza che queste “concessioni straordinarie post COVID” determinino gli effetti che altrimenti determinerebbero sulla qualità del credito oggetto delle concessioni.

Infatti, senza norma *ad hoc*, le concessioni delle banche sul rientro dei crediti da finanziamento, che vantano nei confronti della clientela, comportano un peggioramento del merito creditizio dei clienti e obblighi di accantonamento per le banche, con conseguente stretta creditizia per i primi e minore agibilità nel rilascio di credito da parte delle seconde.

Siamo consapevoli che si tratta di decisioni che non rientrano nella piena disponibilità del legislatore nazionale, trattandosi di materie la cui regolamentazione è ormai prerogativa delle competenti Autorità europee, ma, proprio per questo, è opportuno che già da ora le istituzioni italiane si attivino con determinazione nelle competenti sedi europee affinché, quanto prima, queste ineludibile esigenza trovi accoglimento e adeguata attuazione.

ISA E SOCIETÀ NON OPERATIVE

Scendendo, infine, dai piani nobili della politica fiscale per il rilancio dell'economia, a quelli più prosaici dell'operatività spiccia, riteniamo che il disegno di legge di bilancio per il 2021 presenti due lacune che sarebbe opportuno colmare.

Pare infatti evidente che questo provvedimento dovrebbe prevedere la disapplicazione generalizzata, per l'anno 2020, degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (i cosiddetti "ISA") e delle presunzioni in materia di società non operative.

Crediamo non serva dire nulla, che non sia già sotto gli occhi di tutti, per convincervi della natura assolutamente anomala, dal punto di vista delle dinamiche economiche, dell'anno 2020, rispetto a situazioni di normalità economica.

È dunque evidente che indicatori e presunzioni tarate appunto su situazioni di normalità sono comunque destinati a una disapplicazione generalizzata in un anno completamente anomalo come il 2020.

Si tratta di capire se vogliamo normare con due righe in legge di bilancio questa lapalissiana evidenza di fatto, oppure se preferiamo ancora una volta lasciare il tutto ad adempimenti, istanze di interpello e quant'altro, in un trionfo di inutile burocrazia tanto dal punto di vista dei contribuenti, quanto dal punto di vista dell'Amministrazione finanziaria.